

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MARCHIO “REGGIA DI CASERTA”

INDICE

- Art. 1 | Oggetto del regolamento
- Art. 2 | Il marchio
- Art. 3 | Finalità del marchio
- Art. 4 | Titolarità e gestione del marchio
- Art. 5 | Ambito di applicazione del marchio
- Art. 6 | Beneficiari
- Art. 7 | Domanda di concessione d’uso del marchio
- Art. 8 | Istruttoria
- Art. 9 | Obblighi del beneficiario
- Art. 10 | Canoni, Royalty e modalità di pagamento
- Art. 11 | Concessioni gratuite e forme speciali di cooperazione pubblico-privato
- Art. 12 | Commissione tecnica per l'Identità e il Controllo
- Art. 13 | Convenzione con il Beneficiario
- Art. 14 | Ammonizione, sospensione e revoca del diritto d’uso del marchio
- Art. 15 | Tutela del marchio
- Art. 16 | Rinuncia
- Art. 17 | Entrata in vigore del regolamento

La Reggia è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità ed è pertanto inserita nella World Heritage List dell’Unesco. Così come riportato dal comitato Unesco, il complesso monumentale di Caserta si presenta come “creazione unica dello spirito illuminista che ha portato alla realizzazione di meravigliosi edifici di grande pregio artistico-architettonico, i quali si integrano perfettamente nel paesaggio naturale circostante, il tutto attraverso l’adozione di specifici criteri urbanistici”.

Il sito monumentale della Reggia di Caserta, con il Parco Reale, il bosco di San Silvestro, l’Acquedotto Carolino e con il Complesso di San Leucio, costituisce “un importante crocevia di valori umani, grazie alla vastità del suo progetto, che incorpora l’imponente palazzo, il parco, anche gran parte del paesaggio naturale circostante ed il piano urbanistico di una nuova città concepita secondo i principi del tempo. La nuova configurazione del paesaggio avviene tramite la connessione con l’Acquedotto Carolino, eccezionale opera di ingegneria idraulica che collega e unifica il complesso”.

La Reggia di Caserta costituisce “un eccezionale esempio di pianificazione urbanistica attuata dalla dinastia borbonica, secondo i principi vitruviani di solidità, funzionalità e bellezza in linea con la cultura neoclassica in voga all’epoca”.

Il marchio “Reggia di Caserta” ha la funzione di consolidare nei confronti del pubblico l’identità del museo, la qualità dell’esperienza di visita, la straordinarietà del corpus dei suoi monumenti, l’eccezionale prestigio e valore storico del patrimonio della Reggia di Caserta.

Art 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le condizioni generali e le modalità di concessione d’uso del marchio “Reggia di Caserta”, adottato ufficialmente dalla Reggia di Caserta con decreto n. ____ del _____. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di concessione e di utilizzo del marchio e ne regola la revoca e le sanzioni.

Art 2 | IL MARCHIO

Il marchio “Reggia di Caserta” esprime l’identità della Reggia di Caserta come unicum.

La rappresentazione grafica del marchio, la sua descrizione e le modalità di applicazione digitale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle “Linee guida dell’identità visiva - Manuale d’uso del logo commerciale” della Reggia di Caserta allegato al presente regolamento. Il marchio sarà registrato.

Art 3 | FINALITÀ DEL MARCHIO

Gli obiettivi dell’introduzione del marchio sono i seguenti:

- comunicare l’unicità della Reggia di Caserta nel panorama nazionale e internazionale;
- trasmettere i valori identitari dell’Istituto museale in rapporto al Complesso monumentale;
- accrescere la visibilità e le potenzialità della Reggia di Caserta;
- promuovere visivamente in modo riconoscibile ciò che rappresenta la Reggia di Caserta;
- promuovere i prodotti di eccellenza che siano connessi alla storia, al patrimonio storico-artistico e naturale, all’identità culturale della Reggia di Caserta;
- rivitalizzare le “storiche” funzioni produttive del complesso monumentale e botanico;
- accrescere presso il pubblico, anche attraverso iniziative di co-branding, il valore e l’identità della Reggia.

La Reggia di Caserta, allo scopo di perseguire queste finalità, si impegna a sostenere, salvaguardare e promuovere la ricerca, la tutela e la promozione del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, territoriale, geologico e tradizionale.

La Reggia di Caserta individua e detta le specifiche azioni di promozione, divulgazione e valorizzazione del proprio marchio, anche avvalendosi della collaborazione dei concessionari, in base alla propria strategia di marketing territoriale.

Art 4 | TITOLARITÀ E GESTIONE DEL MARCHIO

Unico proprietario e gestore del marchio “Reggia di Caserta” è la Reggia stessa (soggetto gestore) che verifica i requisiti per la concessione del marchio, predispone gli atti di concessione d’uso, controlla il corretto utilizzo e l’esatta riproduzione del marchio e lo tutela secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art 5 | AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO

Il marchio “Reggia di Caserta” può essere concesso per identificare ogni genere di prodotti o iniziative commerciali che dimostrino un elevato grado di connessione con l’identità storica, culturale, patrimoniale della Reggia di Caserta, dei siti reali borbonici. Sono pertanto esclusi prodotti o iniziative commerciali prive di una relazione storico-culturale con la Reggia di Caserta o che non rappresentino in modo adeguato il valore e il prestigio del complesso monumentale.

Il marchio non può essere concesso ad attività (strutture ricettive, negozi, esercizi di vicinato) ma solo ai prodotti - purché di particolare rilievo pubblico o peculiarità - da esse realizzati.

Il marchio può essere applicato sui seguenti supporti:

- Materiale promozionale di prodotti che godano della concessione del marchio (etichette, manifesti, cartoline, cataloghi, insegne, cartellonistica, brochure, dépliant, inserzioni pubblicitarie, adesivi, confezioni, imballaggi, involucri, ecc.);
- Libri, riviste, periodici connessi alla promozione della Reggia di Caserta e del suo territorio o del prodotto titolare della concessione;
- Prodotti di design per il merchandising di qualità;
- Opere materiali, sculture, tele dipinte e qualsiasi altro supporto d'arte e di ricerca tecnologica, purché rientrante nei criteri di applicazione e riproduzione del marchio indicati dal soggetto gestore;
- Prodotti digitali.

La stampa sui prodotti è a carico del richiedente (previa concessione da parte del gestore e secondo i criteri indicati dallo stesso), al quale va anche il ricavo totale sulla vendita, salvo royalties o tariffe.

Art 6 | BENEFICIARI

I beneficiari della concessione d'uso del marchio "Reggia di Caserta" possono essere soggetti pubblici o privati.

I soggetti che intendono beneficiare del marchio "Reggia di Caserta" possono presentare istanza alla Reggia di Caserta mediante il modulo allegato al presente regolamento. L'istanza è soggetta a concessione da parte del soggetto gestore. L'istanza di concessione può essere presentata per l'utilizzo del marchio negli ambiti di applicazione individuati nell' art. 5 | Ambito di applicazione del marchio. È facoltà dei concessionari promuovere forme di maggiore protezione, valorizzazione e tutela dei prodotti o dei servizi oggetto di concessione del marchio.

Art 7 | DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

I soggetti che rispondono alle caratteristiche di cui all' Art 6 | Beneficiari possono richiedere alla Reggia di Caserta (soggetto gestore) la concessione d'uso del marchio in base alle norme stabilite dal presente regolamento, compilando il modulo predisposto (e allegato al presente regolamento).

La domanda dovrà contenere una dettagliata relazione che descriva la connessione dei prodotti e delle iniziative commerciali con l'identità storica, culturale, patrimoniale della Reggia di Caserta secondo quanto previsto al punto 6 del presente regolamento.

Tutti i dati che compaiono nella richiesta saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso spazi.

Il Concessionario dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per la formulazione dell'istanza; al medesimo responsabile, saranno trasmesse eventuali comunicazioni e/o disposizioni inerenti oggetto del presente regolamento.

L'amministrazione potrà richiedere in funzione delle specifiche caratteristiche del prodotto ulteriori dettagli tecnici e documentazione.

La concessione è, comunque, subordinata a eventuali altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza, sanità, vigilanza etc.

Art 8 | ISTRUTTORIA

Per la concessione del marchio dovrà essere formulata apposita Domanda di cui al punto precedente utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'amministrazione (scaricabile dal sito web della stessa al seguente link <https://reggiadicaserata.cultura.gov.it/gestione-marchio-reggia/>), sottoscritta dal Rappresentante legale del beneficiario, cui dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità.

Il Rappresentante legale del soggetto beneficiario dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni che disciplinano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per la formulazione dell'istanza.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) nome, cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente e indicazione dell'organismo per conto del quale ha presentato l'istanza;
- b) periodo per il quale si chiede la concessione del marchio;
- c) relazione descrittiva del prodotto e dell'azienda e descrizione della connessione dei prodotti o delle iniziative commerciali con l'identità storica, culturale, patrimoniale della Reggia di Caserta;
- d) disegno con esempi di applicazione del marchio;
- e) impegno a usare il marchio in modo da non ledere in alcun modo la fama e il prestigio della Reggia di Caserta;
- f) impegno a provvedere al pagamento del canone di concessione, delle Royalty e di tutte le relative spese;
- g) impegno a rispettare tutte le condizioni indicate nel regolamento nonché le condizioni che saranno indicate nell'autorizzazione/concessione;
- h) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il Beneficiario dichiara il volume d'affari conseguito nell'anno precedente la presentazione dell'istanza e attesta di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La domanda, completa della documentazione da allegare come da predetto modello, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: re-ce@cultura.gov.it

La richiesta, acquisita al Protocollo, sarà sottoposta alla valutazione della Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo, che seguirà l'istruttoria come descritto nel punto 12 del presente regolamento.

L'amministrazione potrà richiedere ulteriori dettagli tecnici e documentazione.

Art 9 | OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il concessionario, nel fabbricare e commercializzare i prodotti contrassegnati con il marchio, è tenuto a rispettare gli standard tecnici e qualitativi dichiarati in sede di presentazione dell'istanza e collegati con il marchio stesso.

La Reggia ha diritto di controllare che i prodotti contrassegnati con il marchio rispettino gli standard qualitativi concordati, anche mediante accesso ai locali di produzione e immagazzinamento dei prodotti da parte di suoi incaricati.

Il concessionario si impegna a sottoporre alla Reggia campioni dei prodotti destinati a essere contrassegnati con il marchio in via preventiva.

Qualora l'amministrazione riscontri prodotti non corrispondenti agli standard qualitativi, il concessionario si impegna a ritirarli dal mercato ovvero a rimuovere il marchio.

Ai fini della corretta applicazione del marchio, il concessionario deve attenersi rigorosamente alle modalità indicate dalla Reggia di Caserta.

A tal fine il concessionario si impegna a:

- usare il marchio in modo da non ledere in alcun modo la fama e il prestigio della Reggia;

- usare il marchio per gli usi convenuti senza apportarvi alcuna modifica;
- non fabbricare/commercializzare prodotti/servizi contrassegnati da marchi simili o affini rispetto al marchio oggetto del presente regolamento, a non registrare, direttamente o indirettamente, alcun marchio, nome commerciale o domain name simili o affini al marchio oggetto del presente regolamento.

Il marchio "Reggia di Caserta" non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta ovvero alla denominazione o ragione sociale.

La dimensione nella riproduzione grafica del marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo del prodotto.

Il concessionario NON può in nessun caso:

- cedere la licenza, concedere in sub-licenza o disporre altrimenti del marchio "Reggia di Caserta" nei confronti di terzi;
- utilizzare il marchio in modo parziale o con modifiche o diversificazioni che non siano state autorizzate dalla Reggia di Caserta;
- compiere atti o omissioni che possano ledere l'immagine o la reputazione del marchio "Reggia di Caserta". Nel caso in cui il concessionario venga a conoscenza di violazioni del marchio "Reggia di Caserta" è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Reggia di Caserta.

Art 10 | CANONI, ROYALTY E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'uso del marchio "Reggia di Caserta" è a titolo oneroso ed è concesso con l'applicazione di tariffe e percentuali sul fatturato.

Le tariffe per l'uso del Marchio sono pubblicate unitamente al presente Regolamento.

I canoni di concessione prevedono una tariffa che sarà applicata sulla base del fatturato annuale dell'azienda.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 10 per l'anno 2023 la tariffa è fissata:

in euro 3.000,00 (tremila//00) per ogni anno di concessione per le aziende con un fatturato annuo fino ad euro 2 milioni;

in euro 6.000,00 (semila//00) per ogni anno di concessione per le aziende con un fatturato annuo superiore ad euro 2 milioni;

Il fatturato (volume d'affari) a cui fare riferimento è quello indicato nel quadro VE (operazioni attive e volume d'affari) dell'ultima dichiarazione IVA presentata.

L'Amministrazione potrà modificare le suddette tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In mancanza, le tariffe sono quelle pubblicate nel presente Regolamento e si intendono prorogate di anno in anno.

Quale corrispettivo per la concessione dell'uso del marchio, il Concessionario si impegna a versare all'Amministrazione:

- una percentuale del 5 % sul fatturato annuo del concessionario.

Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro un mese dalla scadenza di ogni trimestre contrattuale, il rendiconto esatto e completo dei prodotti venduti, dei ricavi ottenuti e dell'ammontare delle royalties dovute nel periodo di riferimento.

Il pagamento della tariffa spettante dovrà essere corrisposto entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Le royalties dovranno essere versate entro il 15° giorno successivo al trimestre di riferimento.

La concessione d'uso del marchio ha durata di 4 anni, salvo revoca o rinuncia, e può essere rinnovata presentando una nuova istanza di concessione. In tutte le attività di impiego del marchio il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti oggetto di concessione d'uso del marchio.

La Reggia di Caserta resta pertanto sollevata da dette responsabilità nei riguardi di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi per eventuali danni. Il concessionario è tenuto a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del marchio. Il concessionario è altresì tenuto a comunicare alla Reggia di Caserta qualsiasi variazione, modifica o miglioria apportata al prodotto o al servizio o all'iniziativa oggetto di concessione d'uso del marchio. L'utilizzo o la riproduzione del marchio per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento – o comunque non preventivamente approvati per iscritto dalla Reggia di Caserta – comporta l'immediata decadenza della concessione d'uso. La Reggia di Caserta ha facoltà di perseguire legalmente – secondo quanto previsto dalla legge – coloro che utilizzeranno il marchio "Reggia di Caserta" senza preventiva concessione e si riserva il diritto di agire e/o resistere e/o opporsi alle azioni nelle forme e nei modi previsti dalla legge a tutela del marchio.

Art 11 | CONCESSIONI GRATUITE E FORME SPECIALI DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

Il marchio Reggia di Caserta il cui uso è disciplinato nel presente Regolamento, potrà essere concesso a titolo gratuito a favore dei degli "Enti del Terzo Settore", per manifestazioni ed iniziative temporanee nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

L'uso del marchio, da parte dei soggetti non lucrativi, potrà essere concesso a titolo gratuito per progetti e/o manifestazioni di alto contenuto culturale e di valorizzazione del sito nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di concedere l'utilizzo del marchio a favore dei partner privati nell'ambito degli strumenti di cooperazione pubblico privato previsti dal D. Lgs 117/2017 e nell'ambito dell'attivazione di forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016.

Art 12 | COMMISSIONE TECNICA PER L'IDENTITÀ E IL CONTROLLO

La richiesta non può essere accolta in mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi indicati nel presente Regolamento.

Esaminata l'istanza, la Reggia di Caserta emette un parere di merito basato sul rispetto del presente regolamento e il Direttore procede con l'atto di concessione. La Reggia di Caserta verifica periodicamente la correttezza di utilizzo del marchio sui prodotti autorizzati.

Il Direttore della Reggia di Caserta nomina una Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo composta dai responsabili degli uffici competenti, di volta in volta eventualmente integrata da esperti del ramo di attività coinvolto. La Commissione ha i seguenti compiti:

- predisporre il disciplinare per ogni prodotto o servizio/iniziativa destinatario di licenza d'uso del marchio (documento che indichi al concessionario il metodo di utilizzo corretto);
- esegue l'istruttoria della concessione d'uso del marchio.

Art 13 | CONVENZIONE CON IL BENEFICIARIO

L'uso del marchio è regolato tramite specifica Convenzione tra la Reggia di Caserta e il beneficiario.

Nella Convenzione con il beneficiario è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

La Convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al beneficiario:

- a) un'indicazione del tipo di prodotto o di servizio e del processo produttivo;

- b) le modalità di utilizzazione grafica del marchio, allegando una bozza delle etichette o del materiale pubblicitario che si intende utilizzare per i prodotti e/o servizi fregiati del marchio;
- c) l'impegno a non intraprendere attività contrarie alle finalità della Reggia di Caserta o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
- d) l'impegno a trasmettere all'Amministrazione, entro un mese dalla scadenza di ogni trimestre contrattuale, il rendiconto esatto e completo dei prodotti venduti, dei ricavi ottenuti e dell'ammontare delle royalties dovute nel periodo di riferimento;
- e) una dichiarazione formale di accettazione di tutte le verifiche ispettive che la Reggia di Caserta riterrà opportune, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti;
- f) una dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di collaborazione alla raccolta di informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio dell'efficacia del marchio;
- g) il termine di scadenza della concessione.

Art 14 | AMMONIZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO

L'ammonizione è applicata nei casi di scorrettezze lievi, cioè mancanze di conformità al regolamento che non pregiudicano l'immagine o la reputazione del marchio né le caratteristiche del prodotto o servizio o iniziativa destinatario della concessione. La sospensione è applicata per un tempo minimo di un anno nei casi di scorrettezze gravi, come:

- utilizzo improprio del marchio;
- rifiuto reiterato della visita di verifica della Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo senza giustificato motivo da parte del concessionario;
- emissione di provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto delle normative vigenti relative ai prodotti o ai servizi erogati;
- mancata correzione di una scorrettezza lieve nei tempi indicati. La revoca del diritto d'uso del marchio è applicata nei seguenti casi:
 - a) violazioni di legge giudizialmente accertate a carico del concessionario;
 - b) reiterata scorrettezza grave;
 - c) mancato adempimento delle condizioni richieste dalla Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo;
 - d) fallimento o cessazione dell'attività;
 - e) utilizzo del marchio in modi illegali o fraudolenti;
 - f) atti o omissioni che possano ledere l'immagine e la reputazione del marchio;
 - g) mancato pagamento della tariffa e delle royalties nei tempi previsti dall'art. 8.

La revoca comporta la risoluzione immediata della concessione d'uso-

Art 15 | TUTELA DEL MARCHIO

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia, il diritto all'uso del marchio si intende immediatamente e *ipso facto* decaduto.

In caso di risoluzione della Convenzione il beneficiario perde il diritto all'uso del marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato, di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il marchio.

La tutela del marchio è definita anche in convenzione fra i vincoli del beneficiario rispetto alla Reggia di Caserta.

Art 16 | RINUNCIA

Il soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere trasmessa alla Reggia di Caserta con Posta Elettronica Certificata. A seguito della rinuncia ogni diritto di utilizzo del marchio cessa.

Art 17 | ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto con cui viene approvato. Il Regolamento precedente perde efficacia a partire dalla stessa data.